

STATUTO

ALLEGATO "B"
REPERTORIO N 80548
RACCOLTA N 17124



DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata, indifferente scritto in lettere maiuscolo o minuscolo:

"GRUPPO SPORTIVO CELANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

in breve "GS CELANO s.s.d. a r.l".

ART. 2

La società ha sede in Celano (AQ).

La società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie sia in Italia che all'estero.

La società si conforma alle norme e alle direttive degli organismi sportivi internazionali e nazionali con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società deciderà di affiliarsi.

ART. 3

La società è senza fine di lucro, opera ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche, non potendo in nessun caso i proventi dell'attività essere divisi tra i soci anche in forma indiretta o differita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La società sportiva dilettantistica è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza di tutti i soci. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno. In applicazione al principio di democraticità di cui al comma 18 dell'art. 90 della legge 289/02, non potranno essere attribuiti diritti speciali ai singoli soci.

La società ha per oggetto:

- valorizzare e promuovere attività sportive e in particolare dell'atletica leggera, della corsa in montagna, del trail e dello sky running, del nordic walking e della camminata sportiva, del trekking e dell'escursionismo, degli sport invernali e dell'arrampicata, e di tutti gli sport praticabili all'aria aperta compatibili con i principi di tutela della natura e dell'ambiente montano;
- promuovere attività didattiche in ambito sportivo;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, piste di atletica, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative delle diverse discipline sportive;
- organizzare campionati, gare, manifestazioni ed eventi sportivi;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e dei tesserati;
- gestire strutture ricettive come rifugi, ristoranti e similari.

La società potrà altresì promuovere, gestire e organizzare trainings, stages, seminari, conferenze, spettacoli, performances e qualsiasi altra manifestazione atta alla divulgazione dello sport in ogni sua forma.

La società potrà anche promuovere e/o collaborare all'istituzione dei corsi di formazione, curare la diffusione di ogni attività strettamente connessa o accessoria a quelle statutarie in quanto integrative della stessa, espressamente comprendendosi tra queste ultime le attività commerciali e produttive da considerarsi marginali ai sensi di legge.

Essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale comunque mantenendosi nei

limiti di cui sopra. Inoltre per il conseguimento delle finalità sopraindicate la società potrà aderire in qualità di socio ad altri enti o associazioni o con questi collaborare. La società esplica le sue attività principalmente sull'intero territorio nazionale.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonché agli statuti e ai regolamenti dell'Ente di promozione sportiva e della Federazione di appartenenza, sia nazionale che internazionale, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dell'Ente e/o della Federazione stessa, dovessero adottare a suo carico, nonché tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti all'Ente di promozione sportiva o della Federazione di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. La società si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

La società potrà svolgere tutte le attività finanziarie, mobiliari, immobiliari e commerciali, che l'organo amministrativo ritenga utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale; potrà inoltre concedere fidejussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è in particolare escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa vigente come attività finanziaria nonché di ogni attività riservata agli iscritti in albi professionali.

ART. 4

La società è contratta a tempo indeterminato.

Essendo società contratta a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno sei mesi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Si applica in tal caso la disciplina del recesso del socio. di cui all'articolo 2473 C.C.

CAPITALE

ART. 5

Il capitale della società è di euro 14.000,00 (quattordicimila). In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. Salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482-ter c.c., l'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 6

La società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi ovvero può acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso. In tutti i casi sopra indicati i soci possono rifiutare il versamento.

CONFERIMENTI

ART. 7

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.
In caso di conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria richieste a supporto di detti conferimenti possono in ogni momento essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione presso la società del corrispondente importo in denaro.



TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 8

Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi, fatto salvo il diritto di recesso a norma dell'art. 2469 del Codice Civile.

In caso di morte di un socio nella titolarità della quota di partecipazione al capitale sociale e dei diritti connessi subentrano i suoi eredi o legatari.

RECESSO

ART. 9

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso è esercitato nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437-bis c.c.
Il recesso avrà effetto nei confronti della società dal giorno di ricezione della comunicazione presso la sede sociale.
In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società i soci recedenti non ha diritto ad alcun rimborso.

ASSEMBLEA

ART. 10

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea.

Nell'avviso di convocazione, da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione. Analoghe indicazioni devono essere precisate per l'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

ART. 11

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale presente o rappresentato in assemblea e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

ART. 12

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'assemblea, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.
La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

AMMINISTRAZIONE

ART. 13

La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio, o da più Amministratori, anche non soci, secondo quanto stabilito all'atto della nomina.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, ovvero per un periodo determinato fissato al tempo della loro nomina e sono rieleggibili.

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori debbano operare con metodo collegiale costituendo in tal caso un Consiglio di Amministrazione;
- b) se l'amministrazione sia affidata disgiuntamente ovvero congiuntamente; in tali casi si applicano rispettivamente gli artt. 2257 e 2258 c.c.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c. sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo che, qualora sia composto da più membri, dovrà decidere nel rispetto del metodo collegiale.

ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva alla sua nomina, ove non abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

ART. 15

Il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove ogni volta che lo giudichi opportuno oppure ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dai Sindaci, se nominati.

Nell'avviso di convocazione, da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica agli amministratori ed ai sindaci effettivi, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Presidente può altresì stabilire che le decisioni siano adottate in base a consenso espresso per iscritto, secondo modalità che saranno da lui stesso stabilite ma che devono in ogni caso assicurare la chiara indicazione della decisione presa.

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre o più membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto in caso di disaccordo sulla revoca dell'Amministratore Delegato.

ART. 17

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto, in modo tassativo, riservano ai soci.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto od in parte le proprie attribuzioni a Consiglieri Delegati, determinando i limiti della delega.

L'organo amministrativo potrà nominare Direttori, Direttori Generali, institori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri.

ART. 19

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente e, nei limiti della delega, all'Amministratore Delegato.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

ART. 20

I soci potranno decidere di attribuire un compenso agli amministratori che potrà essere determinato in misura fissa o nella forma di partecipazione agli utili.

Gli amministratori avranno in ogni caso diritto al rimborso delle spese necessarie per l'esecuzione del loro mandato.

E' possibile prevedere a favore degli amministratori un'indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione, la cui definizione è demandata all'assemblea.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 21

Ricorrendone i presupposti di legge i soci provvedono alla nomina dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo ha le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. ed esercita altresì il controllo contabile.

I poteri ed il funzionamento dell'Organo di Controllo sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO E UTILI

ART. 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio che verrà depositato secondo le norme di legge in materia.
Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c.

ART. 23

Gli utili derivanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea saranno destinati per il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e per il resto saranno destinati secondo la decisione dei soci che approva il bilancio.
L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 24

Nel caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla costituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società ciascun socio ha diritto al rimborso del solo valore nominale della propria quota.

La società ha l'obbligo di devolvere ai fini sportivi (e quindi attraverso la devoluzione ad altre società o associazioni sportive dilettantistiche ovvero ad altri enti sportivi) il patrimonio che residua dalla liquidazione (dopo il rimborso ai soci del solo valore nominale delle rispettive partecipazioni), secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea, fatte salve diverse destinazioni imposte dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 25

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui la società ha sede entro il termine di trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Ove il soggetto designato non provveda entro detto termine, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro sessanta giorni dalla nomina secondo diritto.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

RINVIO

ART. 26

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge in materia."

Lucretio Ruscio

Isio Balua

Abramo N. Greg

Donato D. R.

Nunzio Jela

~~Giuseppe~~

~~Donato Donato~~

Giuseppe Falletti

Ferdinando Ricci

Beccarelli Settimo Paolo

Joseph W. W.

~~Donato~~

